

Terni, 27/02/2019

Circolare Informativa - ADEGUAMENTI MUT AI RINNOVI CCNL

Informiamo che la CNCE, con comunicazione n.652 del 15/2/2019, ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione degli accordi contrattuali e negli adeguamenti informatici del Mut al fine di poter dare attuazione alle disposizioni stabilite nei recenti accordi di rinnovo della contrattazione collettiva.

Rispetto alla tabella contributiva da noi esposta ad inizio mese, la contribuzione del Fondo Incentivo occupazione deve essere gestita come contribuzione a se stante in quanto applicata sulle ore effettivamente lavorate. Abbiamo pertanto aggiornato la tabella dei contributi esternando tale voce.

	TOTALE	a carico Impresa	a carico Operaio
Contributo Cassa Edile	2,5000%	2,0833%	0,4167%
Contributo FNAPE -Fondo Nazionale APE	4,3000%	4,3000%	-
Contributo T.E.S.e F.	1,0000%	1,0000%	-
QACT - Quote adesione contrattuale Territoriali	1,9300%	1,0650%	0,8650%
QACN - Quote adesione contrattuale Nazionali	0,4600%	0,2300%	0,2300%
Fondo Nazionale Pre pensionamenti (<i>già fondo lavori usuranti</i>)	0,2000%	0,2000%	-
Totale contributi	10,390%	8,8783%	1,5117%
<i>Altre voci:</i>			
Fondo Sanitario Nazionale operai	0,35%	0,35%	-
Fondo Incentivo all'Occupazione	0,10%	0,10%	-
Contributo RLST	0,10%	0,10%	-

Per quanto concerne il contributo Fondo Sanitario per gli operai è stato precisato che il calcolo deve essere effettuato mensilmente sulle sole ore lavorate. Qualora il totale delle ore lavorate sia inferiore a 120 la base di calcolo minima si applica sempre e comunque su 120 ore lavorate, ovvero moltiplicando la retribuzione oraria per 120.

Riepiloghiamo di seguito alcune precisazioni operative del mut di Febbraio divise per settore di appartenenza dell'Impresa.

INDUSTRIA e COOPERATIVE

- Recupero contributi arretrati Fondo Incentivo Occupazione e Fondo Pre pensionamenti:

Il recupero di questi contributi è già stato eseguito nel mut di Gennaio 2019 con la predisposizione dei campi precompilati riferiti ai mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2018.



- Fondo Sanitario:

L'indicazione del contributo Fondo Sanitario 0,35% per gli operai sarà obbligatorio dal mut di Febbraio. E' prevista anche la possibilità di indicare l'importo del contributo relativo al mese di Gennaio 2019 se non indicato nel mut di competenza. Restano anche per questo mese i campi del pregresso Ottobre, Novembre e Dicembre se non già versati.

Per gli impiegati l'indicazione del contributo Fondo Sanitario 0,26% è di libera imputazione, in quanto è prevista la possibilità di indicare se il versamento verrà effettuato in denuncia mut o direttamente dall'Impresa al Fondo. Anche per gli Impiegati sono previsti ancora i campi per il versamento del contributo pregresso di competenza Ottobre, Novembre, Dicembre 2018 e Gennaio 2019 se non già versati.

ARTIGIANI

- Contributo aggiuntivo di dotazione:

Come previsto dal rinnovo CCNL Artigiani del 31/1/2019, per i soli mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2019 è stato stabilito un aumento delle aliquote contributive dello 0,55% a carico delle aziende ed a favore degli operai ripartito in 0,35% a favore del Fondo Sanitario, lo 0,10% del Fondo Prepensionamenti e lo 0,10% Fondo Incentivo Occupazione.

Per quanto riguarda il Fondo Sanitario già da Gennaio nel Mut è indicato come percentuale rispettivamente 0,70% per gli operai e 0,52% per gli Impiegati. Per chi non li avesse indicati, nel mut di Febbraio è prevista l'indicazione degli importi di competenza Gennaio 2019. L'importo di competenza Febbraio è obbligatorio.

Per il Fondo Incentivo Occupazione e Fondo Prepensionamenti le aliquote contributive nel mut di Febbraio saranno incrementate come stabilito dalle parti sociali, e saranno disponibili i campi precompilati afferenti il contributo arretrato di Gennaio.

Riepiloghiamo per semplicità i contributi per le Imprese artigiane da applicare solo per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo (fermo restando l'operatività mut del recupero sopra indicata).

CONTRIBUTI ARTIGIANI PER I SOLI MESI 1-2-3/2019	TOTALE	a carico Impresa	a carico Operaio
Contributo Cassa Edile	2,5000%	2,0833%	0,4167%
Contributo FNAPE -Fondo Nazionale APE	4,3000%	4,3000%	-
Contributo T.E.S.e F.	1,0000%	1,0000%	-
QACT - Quote adesione contrattuale Territoriali	1,9300%	1,0650%	0,8650%
QACN - Quote adesione contrattuale Nazionali	0,4600%	0,2300%	0,2300%
Fondo Nazionale Prepensionamenti (già fondo lavori usuranti)	0,3000%	0,3000%	-
Totale contributi	10,490%	8,9783%	1,5117%
<i>Altre voci:</i>			
Fondo Sanitario Nazionale operai	0,70%	0,70%	-
Fondo Incentivo all'Occupazione	0,20%	0,20%	-
Contributo RLST	0,10%	0,10%	-

Invitiamo a prendere visione della Comunicazione CNCE n.652 in allegato, che chiarisce le modalità di calcolo del fondo sanitario e l'indicazione degli importi nel MUT.



La Cassa Edile di Terni ha aggiornato il proprio modello di denuncia Mut dal mese di Febbraio 2019 inserendo i nuovi campi indicati nella Comunicazione CNCE sopra citata:

Scheda Anagrafica	Cantieri del Lavoratore	Regol. Part-Time	Eventi di malattia/inf.	Recupero Previdenza	Fondo Sanitario	Errori Scheda
Fondo Sanitario.						
<input type="text"/>	Ore Lavorate	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Ore Lav. Altre Casse 0	Ore Integr. FSN 0	Altra Cassa Integrazione FSN ▼
Contrib. Fondo San.Naz.	Contr.Fondo San.10/18	Contr.Fondo San.11/18	Contr.Fondo San.12/18	Contrib. Fondo Sanit.01/19		
<input type="text"/>	0	0	0	0		
Contrib.Fondo San.A.C.	Contr.Fondo San.A.C.10.	Contr.Fondo San.A.C.11.	Contr.Fondo San.A.C.12/18			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			

Cordiali saluti

Cassa Edile Terni - Il Direttore
Dott. Francesco Battaglioli

ALLEGATI:

1. Comunicazione CNCE n.652 del 15/02/2019

Prot. n°9040/p/cv

Roma, 15 febbraio 2019

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

E p.c. Consiglio di Amministrazione CNCE

Comunicazione n. 652

Oggetto: chiarimenti in merito all'applicazione degli accordi contrattuali

A fronte dell'elevato numero dei quesiti pervenuti dalle software house produttrici di gestionali paghe, dai consulenti del lavoro e dalle Casse Edili, relativamente alla modalità di calcolo del contributo a carico del datore di lavoro e a favore degli operai iscritti alle Casse Edili per il Fondo sanitario nazionale, alla luce degli approfondimenti normativi fatti, si precisa che, nelle more di eventuali ulteriori indicazioni che potranno pervenire in sede di stesura del Regolamento dei Fondi, il calcolo del contributo dovuto contrattualmente viene effettuato mensilmente, relativamente al singolo lavoratore, sulle sole ore lavorate.

Qualora il totale delle ore lavorate sia inferiore a 120 (maltempo, part-time, malattia, assunzione oltre il 15 del mese, ecc) la base di calcolo minima si applica sempre e comunque su 120 ore lavorate, ovvero moltiplicando la retribuzione oraria per 120.

Il calcolo è effettuato mensilmente e il contributo va pagato su 12 mensilità.

Nell' inviare in allegato il disciplinare tecnico con alcune ulteriori indicazioni e chiarimenti, si comunica che gli uffici della CNCE sono a disposizione per ogni ulteriore utile informazione.

Cordiali saluti

Il Presidente
Francesco Sannino

Il Presidente
Carlo Trestini



- Allegato A

ALLEGATO A

Disciplinare tecnico

Con riferimento agli accordi sottoscritti dalle parti sociali - CCNL 18 luglio 2018 e successivo accordo 20 dicembre 2018 industria e cooperazione, CCNL 31 gennaio 2019 e successivo accordo 6 febbraio 2019 artigianato – relativamente alle principali indicazioni contributive da far pervenire alle casse edili/edilcasse, seguono ulteriori chiarimenti tecnici su:

- 1) paga oraria imponibile Fondo sanitario per operai con minimo a 120 ore lavorate sull'intero territorio nazionale;
- 2) importo Fondo sanitario impiegati;
- 3) imponibile Fondo incentivo all'occupazione per operai.

A1. Paga oraria imponibile Fondo sanitario per operai, con calcolo su un minimo di 120 ore lavorate sull'intero territorio nazionale

L'impresa inserisce nel MUT la paga oraria *imponibile fondo sanitario* per operai ottenuta dalla somma dei seguenti elementi della retribuzione:

- minimo
- contingenza
- EDR
- ITS.

Il sistema MUT moltiplicherà tale valore per il numero delle ore effettivamente lavorate applicando poi il coefficiente di contribuzione (0,35% fino all'avvio fattuale del fondo sanitario Sanedil, 0,60% successivamente, come da accordo 20 dicembre 2018 industria e cooperazione).

Qualora le ore lavorate siano inferiori a 120, comunque il calcolo del contributo sarà applicato ad un minimo di 120 ore.

Nel caso in cui per lo stesso lavoratore con ore lavorate inferiori a 120 (quindi soggetto al pagamento del minimo previsto) sia necessario l'invio di denunce su più casse edili/edilcasse, si adotta il seguente comportamento:

- su ognuna delle casse competenti vanno denunciate le ore lavorate di competenza della stessa cassa, sulla base dell'attuale vigente normativa;
- in una delle casse competenti va denunciata l'integrazione ovvero la differenza tra 120 e le ore effettivamente lavorate (la scelta della cassa dove denunciare e versare l'integrazione sarà a discrezione dell'impresa o del suo consulente);
- nelle casse in cui non è denunciata l'integrazione va indicata la cassa presso la quale è stata denunciata l'integrazione stessa.

Nel caso in cui per lo stesso lavoratore con ore lavorate superiori a 120 siano necessarie denunce su più casse edili/edilcasse, si adotta il seguente comportamento:

- su ognuna delle casse competenti vanno sia denunciate, sulla base dell'attuale vigente normativa, le ore lavorate di competenza della stessa cassa ricevente la denuncia, sia

indicate le ore lavorate denunciate globalmente sulle altre casse competenti, diverse da quella oggetto di denuncia.

Il MUT metterà a disposizione i singoli campi per inserire tutte le informazioni richieste:

- paga oraria imponibile fondo sanitario
- indicazione cassa presso la quale è stata denunciata l'integrazione
- totale delle ore denunciate su altre casse.

Esempio caso di lavoratore con 90 ore lavorate distribuite su tre casse diverse (RM00, RM02, CH00) e versamento su RM02:

Cassa competenza e visibilità denuncia	Ore lavorate denunciate in cassa	Indicazione ore denunciate su altre casse	Ore soggette integrazione	Ore soggette a contribuzione in cassa	Indicazione cassa versamento integrazione
RM00	30	60		30	RM02
RM02	20	70	30	50	
CH00	40	50		40	RM02
TOTALE	90		30	120	

A2. Importo fondo sanitario impiegati

E' l'importo ottenuto sommando i seguenti elementi della retribuzione mensile:

- minimo
- contingenza
- EDR
- premio di produzione

moltiplicando l'importo ottenuto per l'attuale aliquota contributiva dello 0,26%.

Il MUT metterà a disposizione un apposito campo per inserire l'importo dovuto.

Il pagamento potrà essere effettuato con versamento alla cassa edile o direttamente sul conto corrente provvisorio del Fondo sanitario indicato nella comunicazione n. 639 Cnce indicando come causale "Fondo sanitario impiegati - competenza mese e anno - codice cassa".

A3. Imponibile fondo incentivo occupazione

E' ottenuto moltiplicando la paga oraria contenente i seguenti elementi della retribuzione

- minimo
- contingenza
- EDR
- ITS

per le ore effettivamente lavorate.

Il MUT potrà calcolare autonomamente l'importo dovuto utilizzando la paga oraria imponibile fondo sanitario per operai inserita in denuncia applicando poi l'aliquota dello 0,10%.

ROMA, 15 febbraio 2019